

Il Badminton di tutti

La gestione dei collaboratori sportivi

Dott. Fabio Romei

Webinair 6 – 13 – 20 giugno

AGENDA

PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ART. 67, COMMA 1 LETT. M), TUIR:

- Identificazione dei soggetti che possono erogare compensi sportivi
- Individuazione dei soggetti che possono percepire tali somme
- Trattamento tributario
- Adempimenti previsti per il soggetto erogante
- Adempimenti previsti per il soggetto percipiente

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Art. 67 Tuir – Redditi diversi

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

Lett. m)

- le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai erogati **nell'esercizio diretto** di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
- i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di **carattere amministrativo-gestionale** di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

ESERCIZIO DIRETTO: L'ESTENZIONE ALL'ATTIVITA' DIDATTICA

art. 35 comma 5 D.L. 30/12/08 n. 207 convertito in L. 27/2/09 n. 14 :

“Nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche contenute nell’articolo 67 comma 1 lett.m) del TUIR sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.

L’art.90 L.289/02 al comma 18 lett.c) nel disciplinare il contenuto degli statuti degli organismi sportivi dilettantistici prevede che nell’oggetto sociale sia *“...compresa l’attività didattica...”*.

EVOLUZIONE DELLA PRASSI SUL CONCETTO DI ATTIVITA DIDATTICA

Agenzia delle Entrate

Risoluzione n.34/E del 26/3/2001

Il regime agevolativo è circoscritto ai compensi corrisposti a soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico

Atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari di gara, dirigenti sportivi tesserati : soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica

Enpals, direzione generale, 27/11/2008

I compensi costituiscono reddito diverso per i percettori soltanto qualora l'attività sportiva essi prestata sia funzionale allo svolgimento della manifestazione sportiva ovvero sia connessa alla realizzazione di gare o manifestazioni sportive a carattere dilettantistico

Agenzia delle Entrate

Risoluzione n. 38/E del 17/5/2010

L'intervento normativo ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell'ambito dell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche – e quindi quello dei soggetti destinatari del regime di favore – eliminando di fatto il requisito del collegamento fra l'attività sportiva resa dal percipiente e l'effettuazione della manifestazione sportiva

Enpals, circolare n.18 del 9/11/09

Non assume alcuna rilevanza che le attività siano svolte nell'ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali

L'ESTENZIONE ALLE ATTIVITA' NON SPORTIVE: LE COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE GESTIONALI

Art. 90 Legge 289/2002, comma 3:

a) all'articolo 81 (ora 67), comma 1 lettera m) del TUIR è aggiunto il seguente periodo:

“Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”

I CHIARIMENTI SULLE PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE - GESTIONALI

Circolare Ag.Entrate n.21/E del 22/4/2003

1. Svolte in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa
 - Assenza del vincolo di subordinazione
 - Continuità nel tempo
 - Inserimento nell'organizzazione economica del committente
 - Coordinamento con il committente

2. Di natura non professionale
 - La prestazione non rientra nell'oggetto dell'arte o professione del percettore

3. Svolte in favore di:
 - società e associazioni sportive dilettantistiche;
 - federazioni sportive nazionali, discipline associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni

Possono rientrare nei rapporti di collaborazione in esame anche i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica quali, ad esempio: la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa, la tenuta della contabilità.

LE CONDIZIONI RICHIESTE DALL'ART. 67 T.U.I.R.

requisito soggettivo

CONI,FSN,EPS e qualunque organismo da essi riconosciuto

art.35 co.6 D.L.207/08
conv.l.14/09 - estensione
FSN,DSA,EPS anche per
co.co.co. A/G

requisito oggettivo

- esercizio diretto attività sportiva dilettantistica nelle discipline riconosciute
- collaborazioni coordinate continuative A/G

escluse le prestazioni di lavoro subordinato

- etero-direzione
- potere disciplinare
- disposizione delle energie lavorative

escluse le prestazioni di lavoro autonomo professionale

- professione abituale ancorché non esclusiva
- **co.co.co. etero organizzate rese per fini istituzionali ?**

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Lettera Circolare n.1 del 1 dicembre 2016

L'INL è intervenuto per due motivi:

- Il trattamento previdenziale dei compensi sportivi erogati da ASD e SSD continua a dar luogo a numerosi contenziosi;
- Le attività ispettive condotte negli ultimi anni sui diversi soggetti del mondo sportivo hanno fatto emergere la necessità di chiarimenti allo scopo di definire con precisione l'ambito di applicazione dell'art. 67, comma 1 lettera m) del TUIR.

Principi sanciti dalla circolare:

1. La norma che regola questo tipo di rapporti è una norma speciale volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico;
2. Natura soggetto erogante
3. Natura prestazioni svolte dal soggetto percipiente

Precisazioni

In caso di esercizio abituale della professione di atleta, tecnico o istruttore o altre attività regolamentate dalle federazioni, il reddito sarà ricondotto tra quello di lavoro autonomo a prescindere dal soggetto erogante.

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Lettera Circolare n.1 del 1 dicembre 2016

NATURA SOGGETTO EROGANTE

Organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal CONI:

1. Federazioni Sportive Nazionali
2. Discipline Sportive Associate
3. Enti di Promozione Sportiva
4. ASD/SSD iscritte nel registro delle società sportive

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Lettera Circolare n.1 del 1 dicembre 2016

NATURA PRESTAZIONI SVOLTE DAL SOGGETTO PERCIPIENTE

1. Prestazioni rese per la partecipazione a gare e manifestazioni sportive;
2. Attività di formazione;
3. Attività di didattica;
4. Attività di preparazione e di assistenza (soggetti che non svolgono attività durante la manifestazione);
5. Attività di carattere amministrativo

In ogni caso le prestazioni devono rientrare tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche così come regolamentate dalle singole Federazioni.

ESERCIZIO DIRETTO: VERSO UNA NUOVA DEFINIZIONE ?

il nuovo elenco discipline sportive

- Delibera C.N. Coni
20/12/2016
- Delibera C.N. Coni
14/2/2017
- Delibera C.N. Coni
10/5/2017

circolare n.1/2016 INL

- funzione del CONI
quale unico Ente
Certificatore(art.7 D.L.
n.136/04)
- individuazione delle
attività necessarie per
garantire l'avviamento
e la promozione dello
sport e le qualifiche
dei soggetti che
devono attuare tali
attività

Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze - Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport

Modalità di presentazione delle domande a Sport e Salute per ricevere l'indennità di 600 euro prevista dal Decreto Legge "Cura Italia" per il mese di marzo 2020 a favore dei collaboratori sportivi ([art. 96, decreto-legge 17 marzo 2020, n.18](#)).

Art. 3 (Beneficiari)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, hanno diritto, ai sensi dell'articolo 6, all'indennità di cui all'articolo 96 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera m), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 27 del medesimo decreto-legge. Le risorse sono prioritariamente destinate ai richiedenti che, nell'anno 2019, non hanno percepito compensi superiori complessivamente a 10.000 euro. Le ulteriori richieste saranno evase nei limiti delle eventuali risorse residue.

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Art. 69 Tuir – Premi, vincite e indennità

Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro.


Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

PRESUPPOSTI PER L'ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE DEI RIMBORSI SPESE

Deve trattarsi di spese regolarmente documentate



Relative al vitto, al viaggio, al trasporto e all'alloggio



Sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale

RISOLUZIONE 38/E -11 APRILE 2014

Attività sportive dilettantistiche - Indennità chilometriche

- Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'ACI.
- Per considerare la prestazione effettuata fuori del territorio comunale, si ritiene possa essere confermato l'orientamento assunto dal Ministero delle finanze con circolare n. 27 del 3 luglio 1986 in relazione all'applicazione della legge 25 marzo 1986, n. 80 (*Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche*), secondo cui il territorio comunale di riferimento è quello **ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l'indennità Chilometrica**
- Non assume, invece, rilevanza la sede dell'organismo erogatore.

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Principio di cassa – anno solare

FINO A 10,000 EURO



NESSUNA RITENUTA

Non concorrono a formare il reddito del percettore

DA 10,000 A
30,658,28 EURO



RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA DEL 23%

Non **concorrono** a formare il reddito del percettore.
Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

OLTRE 30,658,28 EURO




RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO DEL 23%

Concorrono alla formazione del reddito del percettore

L'IMPOSTA E' MAGGIORATA DALLE ADDIZIONALI ALL'IRPEF

ADEMPIMENTI DEL COLLABORATORE

Lo sportivo potrebbe aver percepito nello stesso periodo d'imposta diversi compensi sportivi da:




Associazione di appartenenza



Altre associazioni



CONI - FEDERAZIONI, ETC.



All'atto del pagamento, il percipiente deve autocertificare eventuali compensi della stessa natura eventualmente erogati da altri soggetti per permettere alle A.S.D. di applicare correttamente la ritenuta.

ADEMPIMENTI DEL COLLABORATORE

AUTOCERTIFICAZIONE REDDITI DA PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità, in relazione al pagamento dei rimborsi forfetari, indennità di trasferta e compensi di cui alla presente richiesta

DICHIARA

- Che il presente rimborso forfetario non comporta il superamento del limite di Euro 10.000 (diecimila) per l'anno 2019 previsto dall'art 69, comma 2, D.P.R. N.917/1986;
- Che il presente rimborso forfetario comporta il superamento del limite di Euro 10.000 (diecimila) per l'anno 2019 previsto dall'art 69, comma 2, D.P.R. N.917/1986 per l'importo di Euro _____;
- Che il presente rimborso forfetario comporta il superamento del limite di Euro 10.000 (diecimila) per l'anno 2019 previsto dall'art 69, comma 2, D.P.R. N.917/1986 per il suo intero importo.

OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE PER IL PERCIPIENTE

1° caso: Percettore senza “altri redditi” se non quelli relativi all’attività sportiva dilettantistica

Compensi	Modello Dichiarazione
Non superiori a € 10.000	No
Non superiori a € 30.658,28	No
Superiori a € 30.658,28	730 oppure Unico

2° Caso: Percettore con “altri redditi”.

Compensi	Modello Dichiarazione
Non superiori a € 10.000	No nel 730 / Si Unico
Non superiori a € 30.658,28	Si 730 oppure Unico
Superiori a € 30.658,28	Si 730 oppure Unico

ADEMPIMENTI DELL'ENTE EROGANTE

- Riceve la dichiarazione dal collaboratore per operare o meno la ritenuta sulla quota che eccede la somma di € 10,000,00;
- Versa la ritenuta eventualmente operata entro il giorno 16 del mese successivo;
- Entro il 07.03 dell'anno successivo trasmette all'Agenzia delle Entrate la certificazione unica;
- Entro il 31.03 dell'anno successivo rilascia al collaboratore la certificazione unica che riepiloga tutte le somme erogate, anche quelle non soggette a ritenuta;
- Presenta la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770), indicando solo i quadri relativi ai versamenti delle ritenute operate.

ADEMPIMENTI DELL'ENTE EROGANTE

Perché la C.U./il modello 770

- I dati della C.U. Servono per la «dichiarazione precompilata»
- I dati delle C.U. servono per i « controlli incrociati», attraverso i C.F. dei percipienti, in relazione alle eventuali percezioni di compensi “sopra soglia” non assoggettati a ritenuta, anche a seguito di false autocertificazioni;
- In caso di superamento della soglia esente, gli enti sportivi assumono la natura di sostituti di imposta e quindi devono operare la ritenuta d’acconto sui compensi erogati a terzi e devono indicare nel modello 770 tali compensi, compresi quelli corrisposti agli sportivi dilettanti.

ADEMPIMENTI DELL'ENTE EROGANTE

adempimenti "interni"

1. Delibera preventiva del C.D. (possibilmente sulla base di bilancio preventivo approvato dall'assemblea) dei compensi da erogare nel corso della stagione sportiva;
2. Affidamento degli incarichi sulla base della deliberazione di cui sopra;
3. Eventuale delega a presidente o direttore sportivo per sottoscrizione nuovi incarichi entro limiti determinati;
4. Sottoscrizione contratto (o lettera di incarico) con il collaboratore sportivo, dal quale si evinca la natura sportivo-dilettantistica del rapporto;
5. Ordinata conservazione dei verbali e contratti (lettere di incarico)
5. Ordinata conservazione delle ricevute di pagamento e delle autocertificazioni

ULTERIORI QUESTIONI DA APPROFONDIRE

- **Compensi sportivi e.....**
 - ISEE
 - Indennità di disoccupazione
 - Assegni familiari
 - limite per essere considerato fiscalmente a carico

ULTERIORI QUESTIONI DA APPROFONDIRE

ISEE → SI

Istruzioni Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.P.C.M. 159/2013)

- 6.2. Redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati dall'INPS)

In questo campo indicare i **redditi percepiti che**, in base alle norme vigenti, **non rientrano nel reddito complessivo IRPEF né sono assoggettati ad altre tipologie di imposizione** in Italia, come ad esempio:

6) Quota esente relativa a compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche (indicata nel punto 25 della certificazione sostitutiva di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi anno 2014, se nel punto 19 è presente il codice N);

ULTERIORI QUESTIONI DA APPROFONDIRE

Assegni familiari → SI

- Ai fini della compilazione della dichiarazione da redigere e trasmettere all'INPS ai fini dell'erogazione di assegni familiari, occorre indicare tutti i dati reddituali del nucleo familiare, ovvero **tutti i redditi di qualsiasi natura siano esse imponibili o non ai fini Irpef.**
- Di conseguenza i «compensi sportivi» indipendentemente dal loro ammontare devono essere indicati ai fini del calcolo degli assegni familiari.

ULTERIORI QUESTIONI DA APPROFONDIRE

Indennità di disoccupazione → NON INCIDE

INPS Circolare 174 del 23 11 2017

OGGETTO:

Articoli 9 e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22.

Precisazioni in ordine alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito.

Rilevanza dell'iscrizione ad Albi professionali e della presenza di partita IVA attiva.

Precisazioni sulla possibilità di riconoscimento dell'incentivo all'autoimprenditorialità.

Relativamente ai premi e ai compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica si precisa che gli stessi sono interamente cumulabili con l'indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all'INPS comunicazioni relative all'attività e ai relativi compensi e ai premi.

ULTERIORI QUESTIONI DA APPROFONDIRE

Limite per essere considerato fiscalmente a carico

- Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2018 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. (A PARTIRE DAL 2019 € 4.000,00)
- Poichè ai fini della detrazione per familiari a carico **non rilevano i redditi esenti da Irpef né quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta**, i compensi corrisposti da associazioni sportive dilettantistiche fino a € 28.158,28 (30.658,28 dal 2018) non rientrano nel calcolo del reddito complessivo.

La posta di FiscoOggi



Figli a carico: compensi per attività sportive

Mio figlio nel 2013 ha ricevuto 11 mila euro di compensi per attività sportive dilettantistiche. Posso considerarlo a carico?

Sergio V.

risponde **Gianfranco Mingione**

Le detrazioni di imposta per figli a carico spettano a condizione che questi ultimi possiedano un reddito complessivo annuo non superiore a 2.841,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (articolo 12, comma 2, del Tuir). Le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche riconosciuto dal Coni o dagli enti di promozione sportiva sono considerati redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera m, del Tuir). Tali somme sono esenti da imposta, cioè non concorrono a formare il reddito imponibile Irpef del percettore fino al limite annuo di 7.500 euro; sui successivi 20.658,28 euro viene operata una ritenuta a titolo di imposta, con aliquota del 23%, mentre sulle somme eccedenti l'importo complessivo di 28.158,28 euro viene operata una ritenuta a titolo d'acconto, sempre con aliquota del 23 per cento. Poiché ai fini della detrazione per familiari a carico non rilevano i redditi esenti da Irpef né quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, i compensi corrisposti da associazioni sportive dilettantistiche fino a 28.158,28 euro non rientrano nel calcolo del reddito complessivo.

22 Luglio 2014

Gr@zie per l'attenzione